

Allegato 1

**SCHEMA DI
CONVENZIONE**

**PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE
PUBBLICA DI LINEA SUL LAGO D'ISEO E IL CONFERIMENTO
DELLE RISORSE FUNZIONALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

TRA

**L'AUTORITÀ DI BACINO LACUALE
DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO**

E

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.R.L.

L'anno 2023, il giorno 08 del mese di giugno in Sarnico (BG) con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso

tra

L'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi di Iseo, Endine e Moro, con sede a Sarnico (BG) in via Vittorio Veneto 76 C.F. e Partita IVA 95127830164, qui di seguito, per brevità, denominato "Ente Regolatore", nella persona del Presidente e legale rappresentante Alessio Rinaldi domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità di Bacino

E

la Società Navigazione Lago di Iseo S.r.l., d'ora in poi "Società NLI", con sede in Costa Volpino (BG) in Via Nazionale 16 Codice Fiscale e Partita IVA 03000970164 nella persona del legale rappresentante Tobias Faccanoni ing. Giuseppe, domiciliato per la carica presso la sede della società

Premesso che:

1. Con Convenzione stipulata il 16.07.2002 tra la Regione e il Consorzio dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro (oggi Autorità di Bacino in seguito alla trasformazione prevista dalla l.r. 6/2012, art. 48, comma 4), (schema approvato con D.G.R. 28.6.2002, n. 9601) e di seguito chiamata, per brevità, "Convenzione 2002":
 - a) la Regione ha riorganizzato il servizio di navigazione pubblica di linea sul lago d'Iseo, in attuazione della l.r. 22/1998 che ne affidava la gestione al Consorzio, conferendo allo stesso il diritto d'uso dei beni demaniali all'esercizio della navigazione di linea, dei beni mobili componenti la flotta di navigazione pubblica di linea sul lago d'Iseo e degli ulteriori beni ritenuti strumentali al servizio;
 - b) è stato istituito un Comitato tecnico paritetico che svolge attività di indirizzo e controllo in merito, tra l'altro, alle procedure di conferimento delle risorse, integrazione del piano degli investimenti, proposta di modifica della Convenzione e ogni altra valutazione in ordine alla gestione ed all'esecuzione della medesima (art. 12).
2. L'art. 40 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, "Disciplina del settore dei trasporti" prevede che:
 - a) per la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico di linea e per la gestione del patrimonio e demanio strumentale sui laghi d'Iseo, Endine e Moro, gli enti locali rivieraschi costituiscano un ente pubblico non economico, ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e in conformità alla disciplina ivi prevista, cui la Giunta regionale conferisce la titolarità dei beni mobili ed il diritto d'uso per trenta anni di quelli demaniali strumentali all'esercizio della navigazione pubblica (comma 5);
 - b) l'Autorità di Bacino abbia compiti di programmazione, regolamentazione e controllo del servizio relativamente al trasporto pubblico di linea con unità di navigazione, previa intesa con la Regione e le agenzie per il trasporto pubblico locale territorialmente competenti, e individui l'affidatario dei servizi in conformità alla normativa vigente (comma 6);
 - c) l'ente regoli l'uso dei beni demaniali strumentali e dei mezzi dedicati all'esercizio della navigazione pubblica, definendo le tariffe dei servizi di trasporto, in conformità all'art. 44 della medesima legge, e l'ammontare dei

canoni di concessione per l'uso del demanio e il valore delle locazioni per l'uso del patrimonio affidati, i quali possono essere usati per fini diversi dal servizio di navigazione pubblica di linea purché gli usi stessi non confliggano con l'uso principale (comma 7);

- d) l'ente, oltre alla gestione e manutenzione dei beni e degli impianti strumentali alla navigazione pubblica di persone e merci, possa provvedere alla gestione di altri servizi di interesse generale strumentali alla navigazione interna, quali dragaggio e segnalamento, allo svolgimento di attività accessorie su richiesta degli enti associati che ne sopportano i costi, nonché svolgere le altre funzioni in materia di navigazione che gli enti locali partecipanti stabiliscano di esercitare in forma associata (commi 8 e 9);
- e) con accordo pluriennale tra l'Autorità di Bacino e la Giunta regionale siano individuate le risorse da trasferire per le funzioni di programmazione e affidamento del servizio nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e dei mezzi, dovendosi la Regione fare carico delle spese generali minime di istituzione e gestione dell'ente (comma 10).

3. In attuazione dell'art. 48, comma 4, della l.r. 6/2012, che stabilisce la trasformazione del Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro in Autorità di Bacino, con Statuto approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 3 del 16 gennaio 2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione – Serie Avvisi e Concorsi del 30 gennaio 2013 è stata istituita l'Autorità di Bacino dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro, la quale subentra nelle convenzioni in essere con Regione in virtù dell'art. 48, comma 5, l.r. 6/2012 in base al quale l'Autorità di Bacino continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al precedente Consorzio.

4. Con nuova Convenzione di durata trentennale tra la Regione e l'Autorità di Bacino stipulata il 23.12.2014 (schema approvato con D.G.R. 5.12.2014, n. 2787), di seguito per brevità denominata "Convenzione 2014", si è provveduto a sostituire la Convenzione 2002 sulla base di quanto disposto dalla L.R. 6/2012 con particolare riguardo alle effettive esigenze di servizio.

Visti gli atti convenzionali di modifica e integrazione alla Convenzione 2014, limitatamente ai soli programmi di investimento sulla flotta, di seguito elencati:

- Convenzione stipulata il 08.04.2016 (schema approvato con D.G.R. 30.11.2015, n. 4421 "Investimenti per l'ammodernamento e rinnovo della flotta regionale in esercizio sul Lago d'Iseo per gli anni 2015-2017 – modifica della Convenzione di cui alla D.G.R. 5/12/2014, n. 2787");
- Convenzione stipulata il 12.09.2017 (schema approvato con D.G.R. 31.07.2017, n. 6988 "Investimenti per l'ammodernamento della flotta regionale in esercizio sul Lago d'Iseo per l'anno 2017 – integrazione alla Convenzione di cui alla D.G.R. 5.12.2014 n. 2787 e ss.mm.ii.");
- Convenzione stipulata il 17.12.2018 (schema approvato con D.G.R. 11.12.2018, n. 980 "Programma di rinnovo e ammodernamento della flotta regionale in esercizio sul Lago d'Iseo");
- Convenzione stipulata il 17.12.2020 (schema approvato con D.G.R. 14.12.2020, n. 4019 "Programma di rinnovo e ammodernamento della flotta regionale in esercizio sul lago d'Iseo- anno 2020 – aggiornamento "Convenzione per lo svolgimento dei servizi di navigazione pubblica di linea sul Lago d'Iseo, il conferimento delle risorse funzionali, la condivisione di un quadro programmatico dei relativi investimenti e il finanziamento degli interventi di

ammodernamento e rinnovo della flotta regionale" sottoscritta il 23.12.2014 e ss.mm.ii.");

- Convenzione stipulata il 25.11.2021 (schema approvato con D.G.R. 23/11/2021 n. 5567/2021 "programma di rinnovo e ammodernamento della flotta regionale in esercizio sul lago d'Iseo - anno 2021 – aggiornamento "Convenzione per lo svolgimento dei servizi di navigazione pubblica di linea sul lago d'Iseo, il conferimento delle risorse funzionali, la condivisione di un quadro programmatico dei relativi investimenti e il finanziamento degli interventi di ammodernamento e rinnovo della flotta regionale" sottoscritta il 23.12.2014 e ss.mm.ii.").

Richiamato l'art. 13 comma 2 della Convenzione 2014 che prevede, con riferimento alla stessa Convenzione, quanto segue: "La presente Convenzione può essere integrata, modificata o sostituita previo accordo delle parti, approvato con delibera della Giunta regionale e delibera dell'Autorità di Bacino, fatto salvo l'aggiornamento degli elenchi di cui all'Allegato 1, di competenza della Direzione generale Infrastrutture e Mobilità ai sensi dell'art. 3, comma 5".

Preso atto che:

- Regione Lombardia e l'Autorità di bacino, in qualità di Ente regolatore del trasporto pubblico sul Lago d'Iseo, in data 18/11/2022 hanno sottoscritto la nuova convenzione "quadro" avente per oggetto l'affidamento del servizio di navigazione pubblica sul Lago d'Iseo con scadenza 23/12/2044;
- Regione Lombardia e l'Autorità di bacino, in qualità di Ente regolatore del trasporto pubblico sul Lago d'Iseo, in data 16/12/2023 con scadenza 31/12/2024 hanno sottoscritto una convenzione finalizzata a normare le modalità con le quali dovranno essere acquisite al patrimonio di Regione Lombardia delle nuove motonavi a propulsione elettrica e realizzate le opere di manutenzione straordinaria sulle motonavi di proprietà di Regione Lombardia e affidate in comodato d'uso, in qualità di armatore, al Gestore della navigazione di linea.

Ravvisata la necessità di procedere ad aggiornare la convenzione in corso con il Gestore della navigazione di linea con un nuovo atto convenzionale al fine di adeguarlo a quanto concordato con Regione Lombardia;

Dato atto che le parti hanno piena conoscenza dei contenuti degli atti richiamati nelle premesse

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Dalla data della sua sottoscrizione, la presente Convenzione sostituisce integralmente la Convenzione sottoscritta il 30/03/2015, fatti salvi gli effetti da quest'ultima prodotti, e ha ad oggetto, in particolare:

- a) l'aggiornamento, in ottemperanza delle disposizioni di cui alla l.r. 6/2012, degli obblighi delle parti in materia di programmazione, regolamentazione, gestione e controllo del servizio di trasporto pubblico di linea sul lago d'Iseo;
- b) l'aggiornamento degli elenchi delle strutture demaniali e dei beni dati in uso dall'Autorità di Bacino alla "Società NLI" per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di linea sul lago d'Iseo, definendo procedure per la periodica revisione degli stessi;
- c) la definizione delle modalità con le quali l'Autorità di Bacino dovrà garantire alla Società NLI le necessarie risorse per le funzioni di programmazione e affidamento del servizio, nonché le risorse necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strutture demaniali e sui beni conferiti strumentali per il servizio di navigazione nei limiti dei trasferimenti disposti da Regione Lombardia e/o da altri soggetti pubblici o privati al netto dei costi sostenuti per la gestione delle attività svolte in qualità di Ente regolatore del trasporto pubblico di linea;
- d) la definizione delle modalità di programmazione e di determinazione degli oneri riguardanti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strutture demaniali e sui beni conferiti;
- e) la definizione delle modalità di programmazione ed investimento per le opere sulle strutture del demanio funzionali al servizio di navigazione pubblica di linea;
- f) la definizione delle modalità di programmazione e investimento per il rinnovo e ammodernamento della flotta.

Art. 2 (Impegni delle parti in relazione al servizio di navigazione pubblica di linea)

1. L'Autorità di bacino, facendo seguito a pari impegno di Regione Lombardia, si impegna a garantire:

- in attuazione dell'art. 40, comma 10, della l.r. 6/2012, il trasferimento mensile delle risorse per l'effettuazione dei servizi pubblici di linea nella misura annuale prevista, per l'anno dal 2022 al 2024, in euro € 2.190.764,00, comprensivi delle spese minime di funzionamento dell'ente connesse ai servizi di trasporto pubblico di linea. Tale contributo, compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale annuale e pluriennale, è revisionato con cadenza triennale a partire dall'anno 2025, nel limite massimo del 75% della media del tasso di inflazione programmata relativa al triennio precedente.
- in aggiunta alle risorse di cui sopra, le risorse previste dai commi 13 bis e 13 quater dell'art. 67 della l.r. 6/2012, pari a € 222.554,83 annui, da erogare in quote mensili.

Le risorse sopra indicate saranno trasferite al netto delle spese di gestione sostenute dall'Autorità di Bacino in qualità di Ente regolatore nel limite massimo di € 50.000,00 annui. Si precisa che l'erogazione del trasferimento del saldo finale sarà subordinato alle verifiche di legge.

2. La Società NLI si impegna:

- a) a collaborare per definire, previa intesa con l'Autorità di bacino, la Regione e le Agenzie di bacino per il trasporto pubblico locale di Bergamo e di Brescia, compatibilmente con i principi di cui all'art. 13, comma 2 della l.r. 6/2012, nonché con le risorse finanziarie disponibili, un programma di offerta annuale dei servizi che individui gli orari e le rotte, prevedendo l'integrazione degli stessi con i programmi di bacino delle Agenzie di Bergamo e Brescia, nonché con il programma d'esercizio del servizio ferroviario regionale, da adottare 30 giorni prima della sua

entrata in vigore ai fini di un'adeguata informazione all'utenza da parte del gestore del servizio;

- b) premesso che il Gestore ha già dato seguito agli obblighi di attuazione di un proprio sistema tariffario elettronico in osservanza degli obblighi stabiliti da Regione Lombardia, ai sensi del Regolamento di Regione Lombardia n° 4/2014 art. 38 comma 3, per quanto possibile al momento della sua attivazione in assenza di specifiche tecniche per l'interoperabilità con il Centro Servizi Regionale (CSR) e con i Centri di Controllo di Bacino (CCB), a verificare la possibilità di apportare le modifiche necessarie a garantire l'interoperabilità stabilita da Regione Lombardia. Le parti precisano che verrà dato seguito alle modifiche richieste successivamente al reperimento delle necessarie coperture finanziarie;
- c) promuovere le iniziative finalizzate all'integrazione tra il trasporto pubblico e forme complementari di mobilità sostenibile nonché all'intermodalità dei servizi, anche con riferimento ai sistemi di mobilità dolce ivi inclusa la mobilità ciclistica;
- d) sviluppare forme innovative per la promozione e l'utilizzo del trasporto pubblico;
- e) definire politiche uniformi per la promozione del sistema del trasporto pubblico, inclusi il miglioramento continuo dei rapporti con l'utenza e la diffusione delle informazioni presso l'utenza;
- f) monitorare la qualità dei servizi, in conformità all'art. 15 della l.r. 6/2012, nonché, se richiesto, fornire i dati di monitoraggio dei servizi, economici e di qualità a livello regionale e nazionale;
- g) collaborare con l'Autorità di bacino e con i soggetti preposti, alle verifiche in materia di rispetto della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro;
- h) fornire ogni supporto tecnico e amministrativo utile ad adempiere agli obblighi assunti da Autorità di bacino verso Regione Lombardia in materia di trasporto pubblico locale.

Art. 3 (Strutture demaniali e beni strumentali conferiti per il servizio di navigazione pubblica di linea)

1. L'Autorità di bacino conferisce alla Società NLI il diritto, a far data dalla sottoscrizione della Convenzione a valere sino al 23.12.2044, delle strutture demaniali strumentali all'esercizio della navigazione pubblica di linea, elencate nell'allegato 1 "Elenchi strutture strumentali alla navigazione pubblica di linea" alla presente Convenzione:

- "Elenco pontili adibiti al servizio di navigazione pubblica di linea";
- "Elenco pontili/strutture per pontoni galleggianti, per fermate di linea aggiuntive e per impieghi di emergenza";
- "Elenco pontili di servizio e cantieri navali".
- "Elenco dei pontili da ridestinare ad altri usi o da dismettere"

2. L'Autorità di bacino conferisce alla Società NLI la titolarità dei beni mobili elencati nell'allegato 2 alla presente Convenzione: "Elenco unità di navigazione strumentali alla navigazione pubblica di linea", sino alla scadenza della presente Convenzione, in quanto ritenuti funzionali ed indispensabili per il servizio di trasporto pubblico di linea.

3. L'Autorità di bacino conferisce alla Società NLI la titolarità dei beni mobili e immobili individuati nell'Allegato 3 "Elenco beni patrimoniali" (impianti, macchinari, mobili e arredi, macchine d'ufficio, attrezzature...), sino alla scadenza della presente Convenzione, in quanto ritenuti necessari e funzionali per il servizio di navigazione pubblica di linea, sulla base delle ricognizioni effettuate.

4. Gli elenchi di cui ai commi precedenti sono aggiornati previa richiesta formale e motivata da parte della Società NLI.

Art. 4 (Impegni della Società NLI in relazione alle strutture demaniali e ai beni strumentali conferiti per il servizio di navigazione pubblica di linea)

1. Con riferimento alle strutture e ai beni di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 3 della presente Convenzione, la Società NLI si impegna a:

- a) presentare alla Autorità di bacino entro 50 giorni dalla stipula della presente Convenzione e successivamente con cadenza triennale, una relazione descrittiva circa lo stato delle strutture demaniali e dei beni in uso, nonché un aggiornamento delle esigenze di ammodernamento e rinnovo della flotta regionale nel breve-medio periodo;
- b) riconsegnare alla Autorità di bacino in regolare stato di manutenzione al termine dell'efficacia della presente Convenzione tutti i beni in gestione indicati negli elenchi allegati, opportunamente aggiornati secondo le scadenze di cui al punto a);
- c) presentare alla riconsegna, di cui alla lettera b), una relazione con l'indicazione del valore residuo di ogni bene.

2. Con riferimento ai beni demaniali e patrimoniali di cui all'art. 3, commi 1, 3 e 4, la Società NLI:

- a) utilizza direttamente, in comodato d'uso gratuito, tali beni per il servizio di trasporto pubblico garantendone la corretta e puntuale manutenzione. Trattandosi di gestione diretta delle infrastrutture mediante l'istituto dell'"*in house providing*", il gestore del servizio è esonerato dalla corresponsione dei canoni demaniali;
- b) qualora all'Autorità di bacino venga fatta richiesta, da parte di altri esercenti l'attività di pubblico trasporto, la Società di NLI dovrà esprimere parere vincolante sull'utilizzo indicando anche eventuali limiti, divieti o prescrizioni cercando, se possibile, di favorire il miglior utilizzo di dette infrastrutture. È inoltre posto a carico della Società NLI il compito di comunicare tempestivamente alla Autorità di bacino eventuali utilizzi difforni dalle autorizzazioni o non autorizzati delle infrastrutture affidate.

3. La Società NLI si impegna a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente e le altre ritenute necessarie a garantire la copertura assicurativa di tutti i beni dati in uso e per i rischi e le responsabilità conseguenti alle funzioni disciplinate con la presente Convenzione, esonerando l'Autorità di bacino da ogni responsabilità circa la fruizione dei beni dati in uso.

Art. 5 (Impegni tra le parti relativamente agli interventi sulle strutture demaniali e sui beni strumentali per il servizio di navigazione pubblica di linea)

1. Il contributo di esercizio erogato dall'Autorità di bacino per conto della Regione, così come definito all'art. 2 comma 1, è comprensivo delle manutenzioni ordinarie relative a:

- a. le strutture del demanio lacuale, con riferimento anche alle verifiche e le manutenzioni periodiche a opere e impianti con carattere di ordinarietà;
- b. la flotta regionale, concernenti in particolare le manutenzioni e le visite periodiche con carattere di ordinarietà;

- c. gli impianti di servizio alla navigazione, con riferimento agli interventi di carattere ordinario necessari a garantire le condizioni di valido funzionamento e di sicurezza.

2. Nei limiti dei finanziamenti che Regione Lombardia assegnerà all'Ente Regolatore per finanziare gli interventi necessari a garantire il corretto mantenimento e la funzionalità delle strutture demaniali e dei beni strumentali al servizio di navigazione pubblica di linea, la Società NLI, se richiesto, si impegna a realizzare, nel rispetto della normativa in materia di pubblici appalti, le attività secondo quanto concordato con Regione Lombardia e l'Autorità di bacino.

3. Con riferimento alle opere funzionali al servizio pubblico di linea sul demanio della navigazione e ai relativi interventi di manutenzione straordinaria, la Società NLI propone all'Ente Regolatore, nell'ambito del "Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne", di cui all'art. 12 della l.r. 6/2012, l'elenco delle manutenzioni e delle opere oggetto di richiesta di finanziamento regionale con le relative priorità da inserire nello stesso Programma. L'Ente Regolatore, valutata l'idoneità della documentazione prodotta a sostegno della richiesta, ne dispone l'invio alla Regione.

4. Con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria sulle unità navali adibite al servizio di navigazione pubblica di linea, la Società NLI presenta all'Ente Regolatore, entro il 30 settembre di ogni anno, il fabbisogno di interventi per l'anno successivo. L'Ente Regolatore, valutata l'idoneità della documentazione prodotta a sostegno della richiesta, dispone l'invio alla Regione per il finanziamento degli interventi stessi. Il documento recante il fabbisogno di manutenzione straordinaria può essere integrato e/o modificato durante l'anno di riferimento con nuovi interventi di manutenzione straordinaria nel caso si accertino circostanze impreviste ed imprevedibili che possano pregiudicare l'erogazione del servizio; in tali situazioni l'Ente Regolatore, valutata la documentazione prodotta dalla Società NLI a supporto della richiesta di modifica e/o integrazione e ne dispone l'invio alla Regione per un eventuale finanziamento degli interventi.

5. Per l'esecuzione delle manutenzioni straordinarie sulla flotta, la Società NLI si impegna a:

- a. realizzare, nel rispetto degli standard tecnici e di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- b. fornire adeguate informazioni e documentazione circa la procedura adottata per la scelta del/i contraente/i.

6. La Società NLI, in collaborazione con l'Ente Regolatore, si impegna a garantire e controllare la compatibilità del contributo erogato da Regione con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2007 (artt. 4 e 6 e Allegato) per i servizi affidati sulla base delle disposizioni di cui alle Delibere n. 49/2015 e n. 154/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti; per i servizi affidati precedentemente all'entrata in vigore delle predette delibere oltre alla verifica della compatibilità di quanto erogato con le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1370/2007, è fatta salva per gli enti anche la possibilità di verificare, in alternativa alle disposizioni del Reg. CE 1370/2007, il rispetto dei criteri di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 luglio 2003 nella causa C-280/00 Altmark Trans GmbH;

6. Le parti concordano di effettuare periodicamente in via congiunta una verifica dello stato di avanzamento degli interventi oggetto del presente articolo.

Art. 6 (Ammodernamento e rinnovo della flotta)

1. Con cadenza triennale, la Società NLI redige, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, un documento ricognitivo circa le esigenze di rinnovo e ammodernamento della flotta navale esistente. Tale documento dovrà essere accompagnato da una relazione tecnico-descrittiva dei requisiti che dovranno possedere le nuove unità navali e un prospetto degli investimenti necessari per la fornitura. L'Ente Regolatore si impegna a prendere visione della proposta, apporre eventuali modifiche o integrazioni e a trasmetterla alla Regione.

2. Qualora il programma di ammodernamento e rinnovo della flotta venga approvato e finanziato dalla Regione l'Ente Regolatore concorderà con la Società NLI le modalità per la sua realizzazione definendo le tipologie di intervento, le caratteristiche delle unità navali, il cronoprogramma di intervento e l'eventuale quota di cofinanziamento a carico della Società NLI.

3. Le nuove unità navali dovranno rispettare le normative in materia di sostenibilità ambientale in vigore, ed essere dotate delle più moderne tecnologie di funzionamento, oltre che essere progettate per garantire l'accessibilità agli utenti a ridotta mobilità autonoma e l'intermodalità con altre forme di mobilità dolce.

4. L'Ente Regolatore si riserva di procedere a verificare lo stato di avanzamento di forniture e lavori, anche con riferimento alle caratteristiche tecnico-amministrative richieste, relativamente agli interventi di ammodernamento e refitting nonché per l'acquisto di nuove navi.

Art. 7 (Vincoli di destinazione d'uso e reversibilità)

1. Le nuove unità navali sono acquisite al patrimonio di Regione e ne è conferita, fino a scadenza della presente Convenzione, la titolarità per l'esercizio della navigazione pubblica, secondo quanto previsto dall'art. 40, l.r. 6/2012, all'Ente Regolatore. La Società NLI si impegna ad assumere il ruolo di Armatore.

2. Le unità navali oggetto del presente articolo sono sottoposte a vincolo di destinazione d'uso per i servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 8 (Stato di attuazione degli investimenti precedentemente programmati per l'ammodernamento e il rinnovo della flotta)

1. Le parti danno atto dell'avvenuta realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria sulla flotta regionale di cui agli artt. 6, 6 bis (comma 1 e comma 2 bis) e 6 ter della Convenzione 2014 e ss.mm.ii., nonché dell'avvenuta erogazione del relativo contributo regionale sulla base delle spese rendicontate dall'Ente Regolatore. Le parti danno atto che gli impegni assunti si intendono esauriti e di non avere più nulla a pretendere al riguardo.

2. In relazione allo stato di attuazione degli investimenti relativi alle due nuove unità navali di cui all'art. 7 della Convenzione 2014 e ss.mm.ii., le parti danno atto che:

- relativamente alla unità navale "Nave 1", detta "Predore", la Regione ha erogato all'Ente Regolatore € 2.160.000,00, pari al 90% del finanziamento;
- relativamente alla unità navale "Nave 2", detta "Sale Marasino", la Regione ha erogato all'Ente Regolatore € 850.000,00, pari al 50% del finanziamento.

Richiamando in proposito quanto riportato nella nota descrittiva prodotta dall'Ente Regolatore trasmessa con prot. 6802 del 9.11.2022, agli atti di Regione con prot. reg. S1.2022.0025571 del 9.11.2022, le parti danno atto inoltre che:

- a seguito di procedure di gare d'appalto, NLI - Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. (Società in house providing di Ente Regolatore) ha individuato la Ditta Zara Metalmeccanica Srl con sede a Dolo (VE) come vincitrice dei bandi di appalto pubblico di fornitura, con conseguente stipula dei contratti inerenti due unità navali;
- durante l'esecuzione dei contratti, sia a causa dei ritardi della consegna delle unità navali, sia a causa di numerose difformità realizzative non risolte dall'appaltatore, NLI in qualità di stazione appaltante ha risolto i contratti con la Società appaltatrice e conseguentemente si sono aperti contenziosi, tuttora in corso, tra NLI e la medesima Società appaltatrice;
- dopo la risoluzione contrattuale, la situazione relativa alle due unità risulta:
 - "Nave 1", detta "Predore": nella disponibilità della Società NLI a seguito di consegna disposta dal Tribunale di Brescia, ma impossibilitata all'impiego in assenza di alcuni importanti requisiti funzionali e conseguente mancato completamento dell'iter di classificazione;
 - "Nave 2", detta "Sale Marasino": la parte realizzata (scafo, sovrastrutture e parti degli impianti) è nella disponibilità dell'appaltatore presso il cantiere nautico di Dolo (VE); a causa delle difficoltà rilevate e dello stato di avanzamento della fornitura è stato valutato antieconomico entrarne in possesso.

Di conseguenza, le parti stabiliscono concordemente che:

- relativamente alla unità navale "Nave 1", detta "Predore", l'Autorità di Bacino procederà ad erogare il saldo, nel limite massimo di € 240.000,00, pari al 10% del finanziamento, sulla base delle spese effettivamente sostenute per la fornitura dell'unità, alla presentazione, da parte della Società NLI, del certificato di classe della fornitura, nonché della relativa messa in esercizio; gli ulteriori costi per le lavorazioni necessarie per la classificazione e messa in esercizio della motonave, con tempi stimati di 12 mesi, saranno completamente a carico della Società NLI, escludendo pertanto che Autorità di Bacino possa farsi carico di ulteriori oneri rispetto a quanto dovuto;
- relativamente a quanto indicato agli artt. 7 e 10 della Convenzione 2014 e ss.mm.ii. in ordine all'unità navale "Nave 2", detta "Sale Marasino", preso atto:
 - dell'impossibilità di procedere con la fornitura;
 - che tutti gli impegni sottoscritti tra Regione, Ente Regolatore e Società NLI sono venuti meno;
 - che la Società NLI, tramite l'Ente Regolatore, ha provveduto alla restituzione alla Regione della quota parte delle somme trasferite pari a € 271.953,68;

la Società NLI si impegna, a seguito della conclusione del contenzioso, alla restituzione a Regione della quota residua, al netto dell'IVA qualora non

recuperabile, secondo modalità che saranno definite con successivo accordo tra le parti.

Art. 9 (Efficacia)

1. L'efficacia della presente Convenzione ha durata sino al 23.12.2044.
2. La presente Convenzione può essere integrata, modificata o sostituita previo accordo delle parti, approvato con delibera dell'Ente Regolatore e delibera della Società NLI, fatti salvi gli aggiornamenti periodici degli allegati da effettuare tramite scambio di corrispondenza certificata tra le parti.

Art. 10 (Controversie)

1. In considerazione della tipologia di affidamento e dell'assenza di terzietà tra le parti per ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione saranno competenti, in seduta congiunta, gli organi di gestione (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico) dell'Ente Regolatore e della Società NLI.

Il presente atto è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, l. 241/1990 e non è soggetto a registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Ente Regolatore Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro

Sig. Alessio Rinaldi

Per la Società Navigazione Iago Iseo srl

Tobias Faccanoni Ing. Giuseppe

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

1. *“Elenchi strutture strumentali alla navigazione pubblica di linea”*
 - a) *Elenco dei pontili adibiti al servizio di navigazione pubblica di linea*
 - b) *Elenco pontili/strutture per pontoni galleggianti, per fermate di linea aggiuntive e per impieghi di emergenza*
 - c) *Elenco pontili di servizio e cantieri navali*
 - d) *Elenco dei pontili da ridestinare ad altri usi o da dismettere*
2. *“Elenco unità di navigazione strumentali alla navigazione pubblica di linea”*
3. *“Elenco beni patrimoniali”*

ALLEGATO 1 - ELENCHI STRUTTURE STRUMENTALI ALLA NAVIGAZIONE PUBBLICA DI LINEA"

1_A - Elenco pontili adibiti al servizio di navigazione pubblica di linea

N°	Comune ubicazione	Denominazione pontile	Riferimento alla Convenzione del 2014
1	Castro	Castro	Già presente
2	Costa Volpino	Costa Volpino	Realizzato nel 2019 codice Opera 2018-N-03
3	Iseo	Iseo 1	Già presente
4	Iseo	Iseo 2	Già presente
5	Iseo Clusane	Clusane	Già presente
6	Lovere	Lovere 1	Già presente
7	Lovere	Lovere 2	Già presente
8	Marone	Marone	Già presente
9	Monte Isola - Carzano	Carzano 1	Già presente
10	Monte Isola – Carzano	Carzano 2	Già presente
11	Monte Isola – Località Paradiso	Località Paradiso	Già presente
12	Monte Isola – Peschiera Maraglio	Peschiera M. 1	Già presente
13	Monte Isola – Peschiera Maraglio	Peschiera M. 2	Già presente
14	Monte Isola – Peschiera Maraglio	Peschiera M. 3	Già presente
15	Monte Isola - Sensole	Sensole	Già presente
16	Monte Isola – Siviano	Siviano	Già presente
17	Pisogne	Pisogne	Già presente

N°	Comune ubicazione	Denominazione pontile	Riferimento alla Convenzione del 2014
18	Predore	Predore	Già presente
19	Predore	Predore Ponecla	Già presente
20	Riva di Solto	Riva di Solto	Già presente
21	Sale Marasino	Sale Marasino 1	Nome riportato in convenzione 2014 "Sale Marasino", variato a seguito della realizzazione del pontile "Sale Marasino 2" nel 2020
22	Sale Marasino	Sale Marasino 2	Realizzato nel 2020 codice Opera 2019-N-02
23	Sarnico	Sarnico 1	Già presente
24	Sarnico	Sarnico 2	Già presente
25	Sulzano	Sulzano 1	Già presente
26	Sulzano	Sulzano 2	Già presente
27	Tavernola Bergamasca	Tavernola 1	Già presente
28	Tavernola Bergamasca	Tavernola 2	Già presente

1_B - Elenco pontili/strutture per pontoni galleggianti, per fermate di linea aggiuntive e per impieghi di emergenza

N°	Comune ubicazione	Denominazione pontile	Tipologia	Riferimento alla Convenzione del 2014 <i>(denominazione riportata nella Convenzione se diversa da quella attuale)</i>
1	Carzano (Monte Isola)	Carzano 3	Pali per ormeggio pontone galleggiante	Già presente
2	Marone (fraz. Vello)	Vello	Pali per ormeggio pontone galleggiante	Già presente
3	Peschiera Maraglio (Monte Isola)	Peschiera Porto industriale	Mappa mobile	Già presente
4	Portirone	Portirone	Pali per ormeggio pontone galleggiante	Realizzato nel 2022 con Opera 2021-N-01
5	Sale Marasino	Sale Marasino Porto commerciale	Mappa mobile	Già presente
6	Pisogne	Pisogne	Pali per ormeggio pontone galleggiante	Realizzato nel 2015

1_C Elenco pontili di servizio e cantieri navali

N°	Comune ubicazione	Denominazione infrastruttura
1	Costa Volpino – Cantiere navale	Cantiere navale con pontili di servizio
2	Iseo	Porto Industriale – Casello Idraulico con pontili di servizio
3	Iseo	Ormeggio temporaneo lungolago Marconi
4	Monte Isola - Carzano	Carzano ex scuole - Attracco di Servizio (N°2 pontili)
5	Monte Isola - Carzano	Carzano 2 - Attracco di Servizio (N°2 attracchi)
6	Monte Isola - Carzano Loc. Porto Antico	Carzano Loc. Porto antico - Attracco di servizio
7	Monte Isola – Peschiera Maraglio	Peschiera Nord – Attracco di servizio
8	Sulzano	Sulzano Porto – Attracco di servizio

1_D Elenco dei pontili da ridestinare ad altri usi o da dismettere

N°	Comune ubicazione	Denominazione pontile	Tipologia	Note
1	Sale Marasino	Sale Marasino Nord	Pali per ormeggio pontone galleggiante	Dismesso a seguito realizzazione del pontile Sale Marasino 2

ALLEGATO 2 - ELENCO UNITÀ DI NAVIGAZIONE STRUMENTALI ALLA NAVIGAZIONE PUBBLICA DI LINEA

	Motonave	Licenza	Numero inventario regionale	Anno entrata in servizio
1	ISEO	5L 0004	413671	1910
2	NINFEA	5L 0005	413688	1955
3	GARDENIA	5L 0007	413695	1956
4	IRIS	5L 0009	413701	1960
5	LIBECCIO	5L 0010	413718	1982
6	CITTA' DI BRESCIA	5L 0013	413725	1966
7	LA NAF	5L 0014	413732	1988
8	CITTA' DI BERGAMO	5L 0016	413749	1991
9	LOVERE	5L 0018	413756	1999
10	MONTE ISOLA	5L 0019	413763	2000
11	SEBINO	5L 0020	413770	2000
12	COSTA VOLPINO	5L 0021	413787	2003
13	MARONE	5L 0022	413794	2006
14	L'ISOLA	5L 0023	413800	2010

ALLEGATO 3 - ELENCO DEI BENI PATRIMONIALI

IMPIANTI SPECIFICI:

QUANTITA'	BENI	NOTE
1	Carro di alaggio	Parte integrante del fabbricato fisso costituente il cantiere nautico di Costa Volpino
1	Verricello	Parte integrante del fabbricato fisso costituente il cantiere nautico di Costa Volpino
1	Travel lift 130 t ASCOM	Acquisito con opera 2017 – N - 01
2	Bilancini per collaudo	Acquisito con opera 2017 – N - 01

MOBILI, ARREDI, ALTRE DOTAZIONI:

QUANTITA'	BENI	NOTE
3	Armadi di sicurezza	
1	Cassaforte	